



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,  
nella persona del Giudice dr. Fulvio Polidori, ha pronunciato la  
seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G.L. 993/2015, avente ad oggetto  
“Trasferimento del lavoratore”, promossa

da

I ..... e ..... , quali eredi di J .....  
residenti in Vanzago (MI) e, come da mandato a margine  
della comparsa di costituzione in riassunzione, rappresentati e difesi  
dagli Avv.ti Giuliano Giuggioli e Roberta Forlenza, nonché  
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in  
Alessandria, Via Gramsci 59a;

- ricorrenti -

contro

..... , in persona del legale rappresentante, con sede in  
Castelnuovo Scrivia (AL) ed elettivamente domiciliata in Tortona (AL),  
Corso della Repubblica 22, presso lo studio dell'Avv. Enrico Zani, che  
la rappresenta e difende come da mandato in allegato telematico alla  
comparsa;

- convenuta -

**CONCLUSIONI**

rassegnate all'udienza del 14.12.2016

Per parte ricorrente:

*«Dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità del trasferimento della sede di lavoro di  
..... dedotto in giudizio e comunque annullarlo e, conseguentemente,  
dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti le  
retribuzioni perdute da ..... dal 3.6.2014 o da quell'altra data  
ritenuta di giustizia sino alla data dell'avvenuto decesso, oltre rivalutazione  
monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.*



*Con il favore delle spese di lite.*

*In via istruttoria, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze della comparsa di costituzione in riassunzione con i testi ivi indicati»*

Per parte convenuta:

*«Rigettare il ricorso in quanto infondato.*

*Con vittoria di spese e compenso professionale»*

#### **Ritenuto in fatto**

- che, pacificamente, \_\_\_\_\_ prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze di \_\_\_\_\_, dal giorno 14.2.2004 (doc. 2, fasc. ricorrenti) con mansioni di autista di cisterna per il trasporto di idrocarburi (gasolio e benzina per autotrazione), assegnato all'unità locale sita in Rho (Milano);
- che il dipendente iniziava ad assentarsi per malattia regolarmente certificata nei seguenti periodi: dal 18 al 19.12.2012, dal 28.1.2013 al 6.8.2013;
- che, dopo aver lavorato il giorno 7.8.2013 ed aver fruito delle ferie estive dal 8.8.2013 al 31.10.2013, \_\_\_\_\_ restava nuovamente assente per malattia dal 4.11.2013 al 9.4.2014;
- che, sottoposto a visita medica periodica in data 26.10.2013, il lavoratore veniva valutato temporaneamente non idoneo alla mansione per 2 mesi (doc. 3, fasc. ricorrenti), mentre, con comunicazione 28.11.2013, l'INPS ne certificava la condizione di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, L. 104/1992, con grado di invalidità superiore ai 2/3 (doc. 4, fasc. ricorrenti);
- che, dopo aver richiesto conteggio delle assenze per malattia effettuate con lettera del 3.2.2014 (doc. 5, fasc. ricorrenti), \_\_\_\_\_ chiedeva di poter fruire dal 10.4.2014 al 10.10.2014 dell'aspettativa non retribuita prevista dal CCNL (come da stralcio *sub* doc. 6 *bis*, fasc. ricorrenti) con lettera del 10.3.2014 (doc. 6, fasc. ricorrenti), cui la società convenuta rispondeva favorevolmente (lettera \_\_\_\_\_ del 18.3.2014 *sub* doc. 7, fasc. ricorrenti);
- che, a quel punto, con lettera del 3.6.2014, il lavoratore chiedeva di "essere inviato a visita medica aziendale, per il rientro nell'attività lavorativa, anticipando quindi alla prima data utile la scadenza inizialmente prevista al 10.10.2014" (doc. 8, fasc. ricorrenti);
- che, in data 20.6.2014, veniva effettuata visita medica di idoneità con il seguente giudizio: "idoneo con limitazioni; no esposizione a sostanze



- cancerogene e a sostanze chimiche ad azione epatotossica; no a pernottamenti in cabina?* (doc. 14, fasc. convenuta);
- che, in data 26.9.2014 e in data 20.3.2015, erano ripetute analoghe visite con il medesimo giudizio finale (doc.ti 16 e 20, fasc. convenuta);
  - che, però, con lettera del 20.5/5.6.2015, C... disponeva il trasferimento temporaneo del dipendente dalla base di Rho alla sede di Castelnuovo Scivria (AL), onde svolgere la mansione di autista per trasferimento e spostamento di trattori e/o rimorchi e così consentirgli il mantenimento del posto di lavoro (doc. 22, fasc. convenuta);
  - che, dopo nuova malattia dal 25 al 29.5.2015 (doc. 9, fasc. ricorrente), con lettera del 28.5.2015 la società ribadiva al lavoratore di non poterlo adibire altrimenti in vista del mantenimento del posto di lavoro, facendo notare come sin dal 20.10.2014 fosse stata avanzata *"proposta chiara e specifica"*, cui egli non aveva *"[...] mai dato riscontro"* (doc. 24, fasc. convenuta);
  - che, in tale quadro, agiva F... e, dopo il decesso, agiscono ora in riassunzione gli eredi I... chiedendo la declaratoria di inefficacia e illegittimità del trasferimento e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni perdute dalla data del 3.6.2014 (con la messa a disposizione delle energie lavorative) o da altra data di giustizia sino all'avvenuto decesso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
  - che resiste C... con memoria difensiva;

### **Considerato in diritto**

- che il ricorso è fondato;
- che, invero, è stato accertato come, al momento della richiesta di rientrare al lavoro il 3.6.2014 (doc. 8, fasc. ricorrenti), C... si trovasse in situazione di grave disabilità ai sensi della L.104/1992, art. 3 co. 3, secondo giudizio dell'INPS mai smentito da successive risultanze (doc. 4, fasc. ricorrenti);
- che è stato altresì accertato come, a quella data, il lavoratore fosse idoneo allo svolgimento delle specifiche mansioni, pur con le prescrizioni sopra indicate, secondo giudizio del medico competente più volte ribadito (doc.ti 14, 16 e 20, fasc. convenuta);



- che, in tale quadro, da un lato, il trasferimento per cui è causa si è mostrato illegittimo in quanto disposto contro la volontà del lavoratore in grave situazione di disabilità, contrariamente a quanto statuito dall'art. 33 co. 6, L. 104/1992;
- che, d'altro lato, proprio il giudizio del medico competente ha attestato situazione di idoneità, sia pure con prescrizioni, in capo al lavoratore;
- che, in effetti, va evidenziato come si sia trattato non di giudizio circa la capacità (o incapacità) lavorativa generica ma – testualmente – di “*certificato di idoneità alla mansione specifica*”, ossia proprio quella di autista: idoneità, per l'appunto, reputata sussistere, sia pur con prescrizioni (doc. 20, cit., e doc. ti segg. analoghi);
- che non può dunque a questo punto fondatamente opporre la convenuta come, occupandosi la stessa di trasporto di idrocarburi, fosse per ciò solo impossibile rispettare le prescrizioni, e cioè rispettivamente nell'ordine: (i) evitare l'esposizione a sostanze cancerogene e a sostanze chimiche ad azione epatotossica; (ii) evitare pernottamenti in cabina;
- che non può difatti la società sovrapporre il proprio giudizio a quello del medico competente, il quale di quelle mansioni specifiche ha pure già tenuto conto;
- che, semmai, deve osservarsi quanto segue, anche all'esito dell'istruttoria orale;
- che, quanto alla cautela *sub (i)* (evitare l'esposizione a sostanze cancerogene e a sostanze chimiche ad azione epatotossica), la società non ha provato di non poter organizzare il lavoro in modo conforme alla prescrizione, ovvero sia non tanto in modo da evitare la guida dei mezzi trasportanti idrocarburi da parte di :  
(ciò per cui egli era stato valutato idoneo, come detto), quanto in modo da consentire al dipendente di evitare contatti diretti con le fasi di carico e scarico dei prodotti petroliferi, pur dopo la guida dei mezzi (ad esempio, frazionando i compiti tra più addetti o utilizzando utilmente strumenti precauzionali sulla persona del lavoratore);
- che è poi irrilevante che il CCNL prevedesse in situazioni di normalità in capo al medesimo autista le mansioni di carico e scarico (memoria difensiva, pag. 3, n. 3; doc. 5, fasc. convenuta);



- che è difatti evidente come, in casi di questo tipo, in osservanza del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto *ex art. 1375 cc* e per il rispetto della normativa speciale di tutela, si richieda alla società datrice di lavoro un supplemento di prova – qui non emerso – circa l'impossibilità di organizzare il proprio lavoro in modo compatibile alla salute del dipendente, anche in ordine all'osservanza delle prescrizioni;
- che, anche quanto al profilo *sub (ii)* (evitare pernottamenti in cabina), la datrice di lavoro non ha provato di aver dovuto necessariamente seguire sempre e solo tratte richiedenti il pernottamento;
- che, sotto altro aspetto, non è stata nemmeno oggetto di riscontro la *"proposta chiara e specifica"*, formulata al lavoratore sin dal 20.10.2014 e in tesi rimasta ingiustificatamente disattesa (doc. 24, fasc. convenuta);
- che, infatti, il teste § del sindacato UIL ha dichiarato: *"L'azienda mi ventilo la possibilità di un riutilizzo del lavoratore all'interno del gruppo io come casellante. A tale dichiarazione non conseguì alcuna offerta concreta"*;
- che quanto sopra rende dunque irrilevante ogni questione circa la possibilità di impiego di l tra gli impiegati amministrativi, secondo proposta alternativa, questa volta avanzata dal lavoratore;
- che, in conclusione, il ricorso va accolto, con pagamento delle retribuzioni dalla data della messa a disposizione delle energie lavorative fino a quella del decesso;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'illegittimità del trasferimento della sede di lavoro di  
e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti le retribuzioni perdute da  
i dal 3.6.2014 sino alla data dell'avvenuto decesso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;



- 2) condanna la società convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in euro 280,00 per esborsi ed in euro 8.815,00 per compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Alessandria all'esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

IL GIUDICE  
dt. Fulvio Polidori

